

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2719 di mercoledì 12 ottobre 2011

I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate

Sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. A cura di G. Porreca.

Bari, 12 Ott - Sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito

L'art. 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate e che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che stabilirà tali procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Le citate procedure standardizzate dovevano essere indicate con apposito decreto da emanare in un termine ampiamente scaduto. Nel caso che tale decreto non venga emanato anche i datori di lavoro delle piccole aziende dovranno dopo il 30/06/2012 procedere alla redazione del DVR e non potranno quindi più ricorrere alla autocertificazione?


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0019] ?#>

Risposta

Il legislatore quando ha emanato il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si era prefisso un programma in base al quale entro il 31/12/2010 la Commissione consultiva permanente avrebbe dovuto elaborare, in base all'art. 6 comma 8 lettera f), le procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29 comma 5 tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, procedure che dovevano successivamente essere recepite con un Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e dell'Interno, una volta acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ed ha quindi concesso ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di potersi adeguare a tali procedure nel tempo massimo di 18 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso e **comunque** entro il 30/6/2012.

Ora si riscontra un notevole ritardo sulla emanazione di tali procedure standardizzate che non sono state ancora definite e che, per quanto si è a conoscenza, non lo saranno a breve termine per cui può succedere che se il Decreto contenente le procedure standardizzate sarà emanato entro il 30/6/2012, cosa poco probabile, **la data del 30/6/2012 rimane sempre come ultima data consentita per poter ricorrere all' autocertificazione della valutazione dei rischi**. Se invece il citato decreto alla data del 30/6/2012 non sarà stato ancora emanato il datore di lavoro di ciascuna azienda, qualunque sia la sua dimensione, salvo il sopraggiungere di una proroga dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, dovrà provvedere ad elaborare il regolare documento di valutazione dei rischi (DVR) con i criteri e le modalità indicati negli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.